



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558213 Fax 0921558218
PEC: contabile@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
e-mail: vdigirgenti@comune.castellana-sicula.pa.it - sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

DETERMINAZIONE CAPO SETTORE

2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTARIO

(Ufficio Personale)

DETERMINA N. 34

DEL 17/09/2019

***OGGETTO: Decurtazione trattamento economico per
assenze di malattia. Periodo: 1° GENNAIO
2019 - 30 GIUGNO 2019 ai sensi del D.L.
112 del 25 giugno 2008.***

Tipologia: *(Decurtazione trattamento economico.)*

Nome Fornitore: *(Dipendenti comunali)*

Importo: *(Euro 337.81 = =)*

Norma o titolo: *(Decreto Legge n.112/2008)*

Ufficio e funzionario: *(Ufficio Personale)*

Modalità affidamento: *(Assenze per malattia)*

Link progetto o curriculum o contratto: *(CCNL dipendenti comunali)*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PREMESSO

CHE l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, testualmente recita: "Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa".

RITENUTO che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

PRESO atto che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

RITENUTO, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

- a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;
- b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;
- c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;
- d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;
- e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro

ATTESO che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio di seguito riportate e che si aggiungono a quelle già assoggettate o da assoggettare a decurtazione in quanto erogabili soltanto quando la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno):

N.D.	Voce
1	Indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22/01/2004
2	Indennità al personale dell'area di vigilanza che non svolge le funzioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986 (art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del ccnl 6/7/1995) € 480,30 annui ripartiti per 12 mesi, incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ai sensi dell'art. 16, comma 2 del C.C.N.L. 22/1/2004 . Indennità complessiva: € 780,30
3	Indennità specifica per 12 mesi (art. 4, c. 3 del C.C.N.L. 16/7/1996 - Art. 28, comma 1 del C.C.N.L. del 1/4/1999)
4	Retribuzione di posizione (artt.da 9 a 11 del CCNL 31/03/1999)
5	Retribuzione di posizione per alte professionalità (art.10 del CCNL 22/1/2004)
6	Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL dell'1.4.1999
7	Indennità di L. 1.500.000 prevista per il personale della ex VIII q.f. dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 e dall'art. 17, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999
8	Indennità a favore del personale assegnato a tempo parziale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004

CHE tra le voci retributive assoggettabili a decurtazione, così come chiarito dal D.F.P. con la circolare n. 7/2008, non vanno ricompresi tutti quei compensi per l'incentivazione della produttività legati ai risultati effettivamente conseguiti non avendo la norma citata voluto introdurre in alcun modo degli automatismi legati alla presenza in servizio e, pertanto, la retribuzione di risultato per i responsabili di posizioni organizzative, dirigenti e alte professionalità, i compensi per la produttività e il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) e h) del CCNL dell'1.4.1999 e art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, i compensi finalizzati alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 e dall'art. 54 del CCNL 14/9/2000;

CHE il responsabile dell'ufficio personale, ha verificato, tramite il rilevatore delle presenze, le assenze del personale dovute per malattie che non rientrano in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo, e quindi, ha predisposto i prospetti dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2019 con le somme da decurtare ad ogni dipendente interessato.

RITENUTO di dovere effettuare le decurtazioni previste dalla norme sopra descritte.

VISTO il contratto di lavoro degli Enti Locali 2016 - 2018

VISTA la L.R. 48/91.

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del D.F.P. n. 7/2008;

DETERMINA

1°) Di dare atto che per effetto dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nelle voci in premessa elencate, che si aggiungono a quelle da assoggettare a decurtazione in quanto erogabili soltanto quando la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno).

2°) Di decurtare il trattamento economico accessorio di cui al prospetto relativo al periodo 1° Gennaio al 30 Giugno 2019, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, relativamente alle voci retributive sopraelencate, a carico del bilancio di previsione non gravanti sulle risorse destinate per le politiche di sviluppo e per la produttività di cui agli artt. 32 e 33 del CCNL 22/1/2004 .

3 °) La presente determinazione :

- ◆ E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ◆ Va pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE sul sito WEB di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- ◆ E' inserita nel fascicolo delle determine , tenuto presso il settore economico finanziario.
- ◆ Verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Rosanna Russo)

UFFICIO FINANZIARIO

VISTO SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 142/90 così come modificata dalla legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/1998.

Castellana Sicula, li 17/9/2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to Rosanna Russo
